



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1033 DEL 23/12/2014

MOBILITÀ GARANTITA GRATUITAMENTE - RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO CON LA DITTA P.M.G. ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI AUTOMEZZI DESTINATI AL TRASPORTO DI ANZIANI E DISABILI.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

Vista la L. 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto la L. 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Premesso che l'Amministrazione Comunale assicura ormai da anni un servizio di trasporto sociale in favore di anziani, disabili e comunque soggetti in condizione di bisogno, anche attraverso l'utilizzo di mezzi in uso gratuito reperiti grazie alla collaborazione di partner privati impegnati in attività di "fund raising";

Considerato che, nello specifico, a decorrere dall'anno 2009 si è instaurata una partnership con la ditta M.G.G. Italia s.r.l., con sede legale ed amministrativa in Cornate d'Adda (Mi), via G. Rossa n. 10, la quale si è impegnata a fornire al Comune di Cattolica una autovettura di nuova fabbricazione attrezzata per il trasporto disabili, finanziata mediante la raccolta pubblicitaria effettuata c/o aziende del territorio;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 04/02/2009 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione con la sopracitata ditta M.G.G. Italia s.r.l. di apposita convenzione per la "Mobilità Garantita Gratuitamente", nonché il relativo contratto di comodato ad uso gratuito per l'utilizzo di un mezzo attrezzato per il trasporto disabili, nello specifico autoveicolo marca Fiat modello Doblò, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 4 passeggeri (autista escluso);

Vista la nota prot. n. 35465/12 del 27/12/2012, depositata agli atti d'ufficio, con la quale la ditta P.M.G. Italia s.p.a. comunica di aver sottoscritto un contratto d'affitto di ramo d'azienda con la società M.G.G. Italia s.r.l., subentrando quindi nella gestione e nella fornitura dei servizi relativi ai mezzi messi a disposizione delle Amministrazioni locali, ivi compresi tutte le convenzioni e contratti di comodato, in precedenza gestiti dalla M.G.G. Italia s.r.l.;

Visto che con D.G.C. n. 16 del 18/01/2013 è stata confermata la prosecuzione di quanto già deliberato con atto della Giunta Comunale n. 10 del 04/02/2009, procedendo quindi al rinnovo per ulteriori quattro anni del sopracitato contratto di comodato gratuito con la ditta P.M.G. Italia s.p.a., relativo all'autoveicolo marca Fiat modello Doblò, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 4 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di persone disabili;

Considerato che, come previsto dalla sopracitata D.G.C. n. 16 del 18/01/2013, la ditta P.M.G. Italia s.p.a. ha concluso la fase di ricerca delle risorse finanziarie occorrenti,

mediante proposta ad aziende ed esercizi commerciali locali di locazione di spazi pubblicitari ricavati sulla superficie esterna dell'autoveicolo, procedendo quindi alla materiale consegna del mezzo e sottoscrizione di apposito contratto di comodato gratuito per la durata di n. 4 (quattro) anni, come da schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Visto che con D.G.C. n. 16 del 18/01/2013 si demandava al Dirigente del Settore 3 – Servizi alla Persona per l'adozione dei provvedimenti attuativi, nonché per la sottoscrizione del sopracitato contratto di comodato;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) - di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;
 - 2) - di procedere quindi alla sottoscrizione di apposito contratto con la ditta P.M.G. Italia s.p.a., concernente il rinnovo per ulteriori quattro anni del comodato gratuito dell'autoveicolo marca Fiat modello Doblò, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 4 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di persone disabili;
 - 3) - di precisare che competente alla sottoscrizione del sopracitato contratto, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è il Dirigente del Settore 3 – Servizi alla Persona dott. Francesco Rinaldini;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Alessandrini;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 23/12/2014

Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

CONTRATTO DI COMODATO

di n° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

L'anno ____, il giorno __ del mese di _____ in _____ a seguito di Delibera o Determina di Giunta n° _____ del _____, ed a seguito del Contratto per il "Progetto di Mobilità Garantita" del _____, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

- Il COMUNE DI
Cod. Fis. e P.I.V.A. _____, in persona del Suo _____
Sig./ra _____ nato/a a _____,
il _____, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Ente Beneficiario";

E

- la Società P.M.G. ITALIA S.p.A., con sede legale in BOLZANO (BZ), Viale Druso 329/A, Cod. Fis. 02776940211, in nome e per conto della quale interviene il suo Legale Rappresentante Sig. MARCO ACCORSI, nato a Bologna il 29/03/1968, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "PMG";

Premesso che

- La sottoscrizione del Contratto per il "Progetto di Mobilità Garantita" è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;

Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula quanto segue:

Art. 1 ó PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato;

Art. 2 - OGGETTO

PMG dà in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e si impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) autoveicolo di marca _____ mod. _____, targa _____ idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° __ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n.° __ sedia a rotelle.

Art. 3 ó DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo si intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avviene presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di PMG.

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione alla Comodante almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto ed assumendo formale atto deliberativo.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, PMG potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO

PMG potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R., qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

Art. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell'Ente Beneficiario entro 30 giorni dalla data di preavviso.

Art. 10 - CLAUSOLA PENALE

Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta a PMG una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 ó DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

11.1 - PMG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione, dei costi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei cambi pneumatici (compresi pneumatici invernali) che si renderanno necessari, fatto salvo l'obbligo da parte del Comodatario di osservare i normali comportamenti manutentivi affinché i consumi dei pneumatici siano regolari e proporzionali ai chilometri percorsi. Le riparazioni degli ausili speciali: pedana elevatrice e l'eventuale gradino laterale retrattile saranno a carico del comodante, a condizione che il Comodatario provveda alla revisione ed alla pulizia e manutenzione con cadenza annuale, comprovata da regolare fattura.

PMG si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.

11.2 - PMG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

11.3 ó Nel caso di incidente, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, PMG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'autoveicolo offrendo all'Ente Beneficiario pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko. Nel caso il fermo dell'autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno, PMG si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.

11.4 - PMG si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e l'interesse degli utenti, che si

possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di PMG apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

12.1 L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente contratto.

12.2 - È fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 4, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da PMG. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a PMG i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).

12.3 L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine, ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

12.4 - Sono a carico del comodatario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo: personale, carburante, rabbocchi lubrificanti e la manutenzione annuale degli ausili speciali (lavaggio e ingrassaggio e manutenzione parti elettriche).

12.5 L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere la patente da almeno un anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 - L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. È fatto obbligo al comodatario di trasmettere a PMG copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. PMG) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

12.7 - È incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito e la sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e lo specifico contrassegno invalido da applicare sull'automezzo per il parcheggio negli spazi riservati ai disabili.

12.8 - È incombenza del Comodatario verificare che l'effettivo utilizzatore del veicolo fornisca formale segnalazione all'ufficio locale della Motorizzazione Civile per aggiornare l'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) e dei documenti di circolazione, così come prescritto dall'articolo 94, comma 4 bis del C.d.S. e assicurarsi che il tagliando rilasciato venga conservato unitamente al libretto di circolazione. Contestualmente, gli autisti del veicolo dovranno essere in possesso di documento che attesti la loro appartenenza all'Ente affidatario.

12.9 - In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la PMG. L'Ente beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia di Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

12.10 - È fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporre di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare PMG di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la visibilità e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

12.11 - In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a manlevare PMG dalle eventuali azioni di risarcimento la comodante dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi pubblicitari o semplicemente per non aver relazionato annualmente o avvisato tempestivamente PMG del cattivo stato dei loghi

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 11 e 12, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 ó CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronuncia giudiziale, quando PMG sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a _____, il _____

L'ENTE BENEFICIARIO

PMG ITALIA SPA

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 12 e 17;

L'ENTE BENEFICIARIO

PMG ITALIA SPA

(Timbro e firma)

(Timbro e firma)